



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Titolo I - I PRINCIPI

- Art. 1 Profili istituzionali
- Art. 2 Valori etici e culturali
- Art. 3 Competenze del Sindaco
- Art. 4 Tutela degli animali

Titolo II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 5 Definizioni
- Art. 6 Ambito di applicazione
- Art. 7 Esclusioni

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 8 Detenzione di animali
- Art. 9 Maltrattamento di animali
- Art. 10 Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona
- Art. 11 Abbandono di animali
- Art. 12 Avvelenamento di animali
- Art. 13 Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico
- Art. 14 Divieto di accattonaggio con animali
- Art. 15 Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio
- Art. 16 Esposizioni di animali
- Art. 17 Manifestazioni promosse da Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale ed Enti cinofili
- Art. 18 Mostre, fiere, esposizioni e circhi in forma temporanea sul territorio cittadino

Titolo IV - CANI

- Art. 19 Tutela della popolazione canina
- Art. 20 Attività motoria e rapporti sociali
- Art. 21 Detenzione dei cani
- Art. 22 Caratteristiche e dimensioni dei recinti
- Art. 23 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
- Art. 24 Aree destinate ad attività di sgambamento dei cani
- Art. 25 Accesso dei cani guida di persone non vedenti
- Art. 26 Accesso negli uffici comunali e negli esercizi pubblici
- Art. 27 Obbligo di raccolta delle deiezioni
- Art. 28 Rinunce di proprietà dei cani non randagi
- Art. 28 bis - Adozione cani.

Titolo V - GATTI

- Art. 29 Tutela e controllo della popolazione felina

- Art. 30 Gatti di proprietà
Art. 31 Cura delle colonie feline da parte dei volontari addetti alle isole feline
Art. 32 Colonie feline presenti nei cantieri
Art. 33 Alimentazione dei gatti

Titolo VI - CONIGLI DA COMPAGNIA

- Art. 34 Detenzione dei conigli da compagnia
Art. 35 Dimensione e materiale di costruzione delle gabbie

Titolo VII – VOLATILI

- Art. 36 Detenzione dei volatili
Art. 37 Dimensioni delle gabbie
Art. 38 Controllo dei colombi in ambito urbano

Titolo VIII - ANIMALI ACQUATICI

- Art. 39 Detenzione di specie animali acquatiche
Art. 40 Divieti
Art. 41 Dimensioni e caratteristiche degli acquari

Titolo IX – ANIMALI ESOTICI

- Art. 42 Modalità di detenzione di animali esotici

Titolo X – CAVALLI

- Art. 43 Principi distintivi

Titolo XI – PET THERAPY

- Art. 44 Terapie assistite con l'impiego di animali

Titolo XII - MACELLAZIONE DEGLI ANIMALI

- Art. 45 Macellazione uso familiare

Titolo XIII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 46 Sanzioni
Art. 47 Vigilanza
Art. 48 Inumazione di piccoli animali d'affezione - Cimiteri
Art. 49 Deroghe
Art. 50 Incompatibilità e abrogazione di norme

Normativa di riferimento nazionale in ordine cronologico

- Legge n. 611 del 12.6.1913, “Provvedimenti per la protezione degli animali”;
- R.D. n. 3298 del 20/12/1928, “ Approvazione del regolamento per la vigilanza delle carni”
- R.D. n. 1398 del 19/10/1930 “ Codice Penale” in particolare artt. 500- 544 *bis* – 544 *ter* - 544 *quater*- 544 *quinquies*- 544 *sexies* – 638 – 672 – 727;
- Legge di Pubblica Sicurezza R.D. 18/06/1931 n. 773 Artt. 70 e 129;
- R.D. n. 262 del 16/03/1942 “Codice Civile” in particolare artt. 823-824- 826- 925 – 2052;
- D.P.R. n. 320 dell'8.2.1954, Regolamento di Polizia Veterinaria;
- Legge n. 337 del 18.3.1968 “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”;
- Legge n. 222 del 12/04/1973 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali (ETS 65), adottata a Parigi il 13/12/1968;
- Legge n. 37 del 14/02/1974, come modificata dalle L. 376/1988 e L. n. 60 del 08/02/2006 “Gratuità di trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico”;

- DPR 31.3.1979 “Perdita di personalità giuridica di diritto pubblico dell’Ente Nazionale Protezione Animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato”- art. 3 che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull’osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico;
- L. n.689 del 24/11/1981 “modifiche al sistema penale”;
- D.P.R. n.. 624 del 05/06/1982, in attuazione della Direttiva CEE n. 77489, relativa alla protezione degli animali nei trasporti internazionali;
- D.M. 31.12.1983 di attuazione del Regolamento CEE n. 338/97 del 9.12.1996 e del Regolamento CEE n. 1808/01 del 30.08.2001, concernente l’applicazione nella Comunità Europea della convenzione di Washington sul “commercio internazionale della specie di flora e fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivanti, minacciate di estinzione”;
- Circolare del Ministero dell’Interno del 20.3.1985, n. 559/c, relativa all’esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai Comuni ai sensi dell’art. 19 del DPR 24.7.1977, n. 616, concernente “attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22.7.1995, n. 382” Divieto di rilascio di licenza di pubblica sicurezza per manifestazioni di tiro al volo su animali vivi”;
- Legge n. 281 del 14.8.1991, “Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”, come modificata dalla Legge 24/12/2007 n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (art. 2 – commi 370 e 371);
- Legge n. 150 del 7/2/1992, e successive modificazioni con L. n. 59 del 13/3/1993 e D.Lgs. 275/2001, che disciplina i reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;
- D.Lgs. n. 533 del 30.12.1992 “Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli”;
- D. Lgs. n. 534 del 30.12.1992 “Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini”;
- D.Lgs. n. 116 del 27.1.1992, in attuazione della direttiva CEE n. 86/609, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;
- Legge n. 157 dell’11.2.1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)
- D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 Art. 169 – commi 6 e 10 - del Nuovo Codice della Strada e art.70 relativo alla trazione di vetture pubbliche con cavalli
- D.P.R. n.495 del 16/12/1992 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (art.226);
- Circolare del Ministero della Sanità n. 22 del 12.8.1993, “Esportazione di cani randagi”;
- Legge n. 413 del 12/10/1993 “Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale”;
- D.M. 19.4.1996 “Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione”;
- D.Lgs. n. 333 dell’1/9/1998 “Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento”;
- Delibera CITES del 10.5.2000 in materia di “Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti” del Ministero dell’Ambiente, integrata con atto del 19.4.2006 prot. DPN/10/2006/11106;
- D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente del 03.05.2001 “Istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali”;
- D.Lgs. n. 146 del 26/03/2001 “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti”;
- Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14.5.2001 “Attuazione della Legge 14 agosto 1991, n. 281”;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio dell’08/01/2002 “Istituzione del

- registro di detenzione delle specie animali e vegetali”;
- Legge n. 3 del 16.01.2003 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
 - Accordo “Stato-Regioni” sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6.02.2003;
 - DPCM del 28/02/2003 “Recepimento dell’accordo recante disposizioni in materia degli animali da compagnia e pet-therapy”;
 - D.Lgs. n. 29/07/2003 n. 267 “Attuazione della Direttiva 1999/74/CE e della Direttiva 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento”;
 - Legge n. 213 dell’01/08/2003 “Divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l’uomo”;
 - D. Lgs. n. 53 del 20.02.2004 “Attuazione della Direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini”;
 - Legge 20.7.2004 n. 189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”;
 - Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dell’ 05/05/2006 contenente le “linee guida e principi per l’organizzazione e la gestione dell’anagrafe equina da parte dell’Unire”;
 - Regolamento (CE) del 22/12/2004 n.1/2005 – Regolamento del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, modifica direttive e regolamenti precedenti;
 - D.Lgs. n. 151 del 25/07/2007 “Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”;
 - Documento tecnico-scientifico del Ministero della Salute redatto il 29/07/2007 dal Centro di Referenza Nazionale per il Benessere degli Animali sulla “Sofferenza di aragoste e astici vivi con chele legate e su letto di ghiaccio durante la fase di commercializzazione”;
 - Ordinanza del Ministero della Salute del 14/01/2008 sulla “Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani”;
 - Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 6/8/2008 “Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina”;
 - Dichiarazione universale dei diritti degli animali proclamata a Bruxelles su iniziativa dell’UNESCO il 27.1.1978;
 - Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata il 13/11/1987 (firmata, ma non ancora ratificata dall’Italia);
 - Trattato dei Paesi dell’Unione Europea sottoscritto il 13.12.2007 (in vigore dall’1.1.2009) che riconosce giuridicamente gli animali come esseri senzienti;

Normativa di riferimento Regione Liguria

Titolo I - I PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali

1. Il Comune di Sanremo, nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la presenza e la cura nel proprio territorio degli animali quale elemento fondamentale ed indispensabile dell’ambiente, nel rispetto delle caratteristiche naturali, fisiche ed

etologiche; riconosce a tutte le specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le caratteristiche biologiche proprie della specie di appartenenza.

2. La città di Sanremo quale comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, riconosce e individua nella salvaguardia di ogni specie animale uno strumento utile e finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.

3. Al fine di favorire una corretta convivenza tra esseri umani e animali, il Comune incentiva politiche concrete di rispetto che riguardano tutte le specie di animali presenti sul territorio.

4. Al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente in un rapporto di corretta convivenza tra esseri umani e animali, il Comune promuove e valorizza iniziative e interventi rivolti al rispetto degli equilibri ecologici e alla conservazione di ogni biosistema ad essi correlato.

5. Il Comune di Sanremo, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.

6. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere in considerazione anche gli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

7. Il Comune di Sanremo promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico-culturali rivolte a favorire la conoscenza ed il rispetto degli animali nonché il principio della convivenza con gli stessi. Valorizza altresì la cultura e la tradizione animalista della propria città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali.

Art. 2 - Valori etici e culturali

1. Il Comune di Sanremo, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, concorre nel riconoscere la libertà di ogni cittadino ad esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali quale mezzo idoneo a concorrere allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della terza età.

2. Il Comune valorizza la tradizione e la cultura animalista della città, promuove forme espressive volte ad accrescere l'educazione al rispetto e alla difesa degli animali.

Art. 3 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, salvo quanto previsto dall'art.107 del D.Lgs.267/00, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

2. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

3. Il Sindaco o suo delegato, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita funzioni di vigilanza verso le specie animali presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.

4. Al Sindaco in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

5. Il Sindaco, per comprovati motivi d'urgenza, adotterà specifiche ordinanze previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 4 - Tutela degli animali

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero ispirate al rispetto di tutte le specie animali e promuove iniziative a tutela delle condizioni di sopravvivenza delle stesse.

2. Il Comune, in base alla L. 281/91, alla L.R. 27/2000 e L.R 5/2005 , promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.

4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

5. Il Comune tutela gli animali d'affezione che vivono in libertà, i quali non possono essere usati a scopo di sperimentazione; è vietato farne commercio o cessione gratuita a fini di sperimentazione.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 – Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non diversamente specificata nel presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Art. 6 – Ambito di Applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Sanremo.

2. Le norme previste dai successivi articoli 8, 9 e 10 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale.

Art. 7 - Esclusioni

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse;
- b) all'attività finalizzata al prelievo venatorio e alla pesca quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;
- c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione che dovranno essere prudentemente eseguite comunque con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali;
- d) al recupero, cura e liberazione di animali in difficoltà.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Detenzione di animali

1. Il proprietario, l'accompagnatore o il momentaneo detentore dell'animale è civilmente e penalmente responsabile di ogni azione dell'animale da lui condotto.
2. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare i diritti costituiti dalle norme dettate per la sua tutela.
3. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario e dovranno necessariamente essere eseguite le cure prescritte nei tempi e nelle modalità utili ad un rapido miglioramento dello stato di salute dell'animale.
4. A tutti gli animali di proprietà, o detenuti a qualsiasi titolo dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali. In particolare, è vietato costringere alla convivenza nello stesso contenitore animali appartenenti a specie tra esse incompatibili, o animali che per loro natura vivono solitari.
5. Gli animali, liberi o di proprietà, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da apposite norme, possono essere soppressi esclusivamente da medici veterinari, attraverso eutanasia solo per comprovata pericolosità o se risultino incurabili e/o gravemente malati, con metodi che non arrechino sofferenze e preceduti da idoneo trattamento anestetico. E' vietato sopprimere cucciolate indesiderate come regolato dal titolo IX *bis* "dei delitti contro il sentimento per gli animali" inserito nel libro II del codice penale.
6. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
7. Chiunque detiene a qualsiasi titolo un animale è responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, salute e benessere della prole.

8. Chiunque detenga a qualsiasi titolo un animale, è tenuto ad adottare ogni precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.

Art. 9 - Maltrattamento di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali o che contrasti con le vigenti disposizioni.

2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.

3. E' vietato mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, come percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche ingiustificati per l'impiego, specie o età (violazione art. .544 ter c.p. come modificato L. n. 189 del 20/07/2004).

4. E' vietato utilizzare cani per il traino di qualunque mezzo di locomozione.

5. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

6. E' vietato tenere permanentemente animali in terrazze o balconi per lunghi periodi di tempo, anche se di dimensioni proporzionate ai soggetti, o in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche. E' vietato altresì, isolarli in cortili, rimesse, cantine o box in lamiera chiusi su quattro lati, o comunque segregarli in contenitori inadatti, anche se posti all'interno di edifici.

7. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.

8. E' vietato detenere animali in gabbia, ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e di uccelli e piccoli roditori. Le gabbie da utilizzare devono avere un fondo rigido per evitare eventuali ferite alle zampe.

9. E' vietato l'addestramento finalizzato al combattimento tra animali. E' altresì vietato addestrare animali ricorrendo a violenze – anche mediante l'uso di strumenti cruenti, come collari elettrici, con punte, ecc. - percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

10. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da apposite norme.

11. Preso atto dell'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia del 13/11/1987, è vietato il taglio delle orecchie e la recisione delle corde vocali ai cani di razza e non, nonché l'asportazione delle unghie e dei denti ai gatti, considerando tali pratiche atti di maltrattamento perseguibili ai sensi del vigente codice penale. Tali divieti si estendono a tutte le specie di animali. E' altresì vietato il taglio della coda fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard ed eseguito da un

medico veterinario entro la prima settimana di vita. I veterinari che contravvengono alla presente disposizione verranno segnalati all'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Imperia per quanto di competenza, e verrà loro applicata la sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

12. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente, ed in particolare a scopo di scommesse e/o combattimenti. I veterinari sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario dell'ASL i casi di animali che presentino ferite da combattimento.

13. E' vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.

14. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, all'interno dei bagagliai delle auto. E' altresì vietato lasciare gli animali di ogni specie chiusi in qualsiasi veicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole. E' vietato lasciare soli animali chiusi in autovetture o rimorchi permanentemente, anche se all'ombra e con i finestrini aperti.

15. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

16. E' vietata l'applicazione su qualsiasi animale di misure costrittive, e/o accorgimenti innaturali, anche in occasione di gare, competizioni, corse o qualsiasi iniziativa in cui vengano utilizzati animali.

17. E' vietato qualsiasi intervento chirurgico sugli animali a fini esclusivamente estetici.

18. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione scientificamente comprovata e attestata da un medico veterinario; è comunque sempre vietata l'esposizione al pubblico di tale alimentazione.

Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere a qualsiasi titolo e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e dalle normative sanitarie.

2. Per quanto riguarda la generalità degli animali selvatici, vengono evidenziate le conseguenze negative per la loro salute ed il loro benessere derivanti dal loro acquisto o inserimento come animali da compagnia.

3. Nelle zone boscate percorse dal fuoco è vietato il pascolo e la caccia per anni dieci.

Art. 11 - Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. Ai sensi dell'art.12 della L.R. n.27/2000 la mancanza palese di custodia degli animali posseduti è equiparata all'abbandono. All'abbandono, si applica pertanto quanto previsto dal legislatore regionale, fatte salve eventuali responsabilità penali a carico del trasgressore.

3. E' fatto divieto di detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di delitto di maltrattamento e crudeltà nei confronti di animali.

4. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 12 - Avvelenamento di animali

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e diserbo, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare al Comune tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicate tutte le informazioni disponibili, compreso il tipo di tossico usato, se accertato, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione Provinciale.

4. Il Sindaco con propria ordinanza prescriverà le modalità di bonifica del terreno e/o luogo interessato, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica.

Art. 13 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Sanremo, secondo le modalità e i limiti previsti dal seguente articolo.

2. Nei veicoli è consentito, in base alle condizioni previste del gestore del servizio pubblico, il trasporto di animali d'affezione. Il trasporto può essere vietato in caso di notevole affollamento delle vetture se ciò arreca disagio agli altri viaggiatori.

3. Per i cani sui mezzi di trasporto è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, per i gatti l'uso del trasportino.

4. Il proprietario e/o il momentaneo detentore che accompagna l'animale sotto la propria responsabilità sarà tenuto al risarcimento dei danni causati alle cose o a terzi.

5. Il proprietario e/o il detentore a qualsiasi titolo che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblici dovrà avere cura che gli stessi non sporchino o creino danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura. Chi accompagna l'animale è tenuto a salire sulla vettura munito di apposito materiale atto alla raccolta delle eventuali deiezioni.

6. Sono sempre ammessi i cani di qualsiasi taglia che accompagnano le persone non vedenti e/o non udenti.

7. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico cani di grande taglia ed animali appartenenti a specie selvatiche, ad eccezione dei cani oggetto di primo soccorso (v. comma 6 del presente articolo).

Art. 14 – Divieto di accattonaggio con animali

1. E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.

2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, nel caso in cui dovessero ricorrere condizioni di maltrattamento accertate da un medico del servizio veterinario Asl, gli animali di cui al comma primo saranno sottoposti alla sanzione accessoria della confisca amministrativa, secondo le modalità previste dalla L. 689/81 e relativo Regolamento. Sono comunque fatte salve le violazioni in materia previste dal Codice Penale.

3. Gli animali oggetto di confisca saranno ricoverati presso le strutture autorizzate, i cui gestori, potranno procedere a dare in adozione l'animale alle persone che ne facciano richiesta in possesso degli adeguati requisiti.

Art. 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale utilizzare o offrire animali di qualsiasi specie, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio, a qualsiasi titolo, durante fiere, sagre, lotterie, luna park e manifestazioni simili.

2. E' altresì vietato offrire in omaggio animali di qualsiasi specie ed età a fini commerciali o imprenditoriali.

3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1), viene disposta la chiusura o la sospensione immediata dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

4. La norma di cui al comma 1) non si applica alle Associazioni zoofile, animaliste e ambientaliste (iscritte al registro del volontariato, dell'associazionismo o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative volte ad incrementare le adozioni di animali ospitati in strutture di ricovero e di sensibilizzazione al tema della tutela del benessere degli animali, iniziative peraltro sollecitate dalle normative vigenti.

Art. 16 – Esposizione di animali

1. Coloro che esercitano il commercio di animali vivi devono ottemperare agli obblighi previsti all'art. 21 della L.R. 23 del 22.03.2000 in materia di registri di carico e scarico e certificazioni di buona salute e profilassi. Le annotazioni relative ad ogni cambiamento avvenuto dovranno essere fatte entro e non oltre le 24 ore dall'evento.

2. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità per un lasso di tempo tale da recare pregiudizio alla salute nonché al benessere dell'animale stesso. Qualora animali siano esposti per la vendita in luoghi ristretti, il

detentore dovrà provvedere periodicamente ad almeno due uscite giornaliere dell'animale di un'ora ciascuna.

3. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, da luce elettrica diretta, essere provvisti di acqua e di cibo e in adeguate condizioni igieniche.

4. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo e acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo articolo 36 del presente regolamento.

5. Per quanto concerne gli animali appartenenti a specie selvatiche autoctone ed esotiche, è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi che rispettino i criteri per il mantenimento e la detenzione degli animali fissati nel documento elaborato dall'Autorità Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente in data 10.05.2000 (Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti) ai sensi della L. 150/92 e della L. 426/98.

6. Sono vietate le mostre a carattere itinerante, tenute a scopo di lucro, di animali d'affezione o appartenenti a specie selvatiche autoctone o esotiche, considerato il valore diseducativo delle stesse.

7. Sono permesse le mostre canine e feline qualora rispettino le norme del presente regolamento e le norme di tutela internazionale volte alla massima cura degli animali.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Nei confronti dei soggetti di cui ai commi 5 e 6 che risulteranno contravventori rispetto alla L. 150/92, alla L. 426/98 o alle norme che sanzionano i maltrattamenti, verranno applicati i provvedimenti contenuti in dette normative, compresa l'eventuale confisca degli animali in questione.

Art. 17 - Manifestazioni promosse da Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale ed Enti Cinofili.

1. Le Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale e gli Enti cinofili possono promuovere, anche a scopo di adozione di animali già ospiti delle strutture di ricovero, manifestazioni nei cui programmi siano previste esibizioni di animali da compagnia coinvolti in giochi, in dimostrazione di agilità, capacità di apprendimento o di simpatia sensibilizzando i cittadini al problema dell'abbandono degli animali.

2. Le Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale e gli Enti cinofili possono altresì organizzare mostre o esposizioni di bellezza di cani di età superiore ai 4 mesi e con copertura vaccinale per le malattie individuate dal Servizio Veterinario dell'Asl 1 Imperiese.

Art. 18 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino

1. Il Comune di Sanremo - considerando l'utilizzo, l'esposizione e la detenzione di primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni incompatibili con strutture circensi e di spettacolo viaggianti - si adopera, nel rispetto della

legislazione nazionale e regionale vigente, per fare in modo che tali animali non siano più impiegati.

2. A condizione che la legislazione nazionale lo consenta, o, in subordine, nel momento in cui lo consenta l'entrata in vigore di successive norme legislative, è fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare e/o di esporre in attività di spettacolo e/o di intrattenimento, pubblico o privato, animali appartenenti alle specie selvatiche ed esotiche, quali individuati nelle linee guida dell'Autorità scientifica CITES e, segnatamente: Elefanti (tutte le specie); Felini (tutte le specie); Orsi (tutte le specie); Lupi (tutte le specie); Primati (tutte le specie); Rinoceronti (tutte le specie); Ippopotami (tutte le specie), Giraffe; Foche (tutte le specie); Otarie e Leoni marini; Cetacei (tutte le specie); Rapaci notturni e diurni.

3. Il divieto di cui al comma 1 che precede si estende alle iniziative aventi carattere meramente espositivo, anche se munite delle autorizzazioni richieste per quanto attiene l'idoneità igienico-sanitaria delle strutture utilizzate.

4. A parziale deroga di quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo, è consentito l'attendamento ai circhi aventi al seguito animali che appartengono esclusivamente alle specie selvatiche ed esotiche espressamente individuate infra e sempre che rispettino i requisiti strutturali sotto indicati:

- a) camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca e lama). Gli animali devono avere libero accesso per almeno otto ore al giorno a strutture esterne, con fondo in terreno naturale (terra e sabbia) di almeno 200 mq. per 2-3 esemplari di cammello, dromedario, vigogna e guanaco (e 20 mq. per ogni animale in più) e di almeno 150 mq. per 2-3 esemplari di alpaca e vigogna (e 20 mq. per ogni animale in più). Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali e le aree devono essere protette dal vento e dalle intemperie. La temperatura non può essere inferiore a 12 gradi centigradi. Le strutture interne devono misurare almeno 15 mq. per ogni dromedario, cammello, guanaco o vigogna e almeno 8 mq. per ogni alpaca o lama. E' fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie. Deve essere prevista la possibilità di separare fra loro gli esemplari in caso di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i maschi adulti);
- b) zebre. Le zebre devono avere libero accesso per almeno otto ore al giorno a strutture esterne, con fondo in terreno naturale (terra e sabbia) di almeno 200 mq. per 1-3 esemplari. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali e le aree devono essere protette dal vento e dalle intemperie. La temperatura non può essere inferiore a 12 gradi centigradi. Le strutture interne devono misurare almeno 10 mq. per ogni animale. Gli animali non devono essere legati a pali;

- c) bisonti, bufali ed altri bovidi/struzzi e altri ratiti. Nelle strutture interne devono essere assicurati almeno 25 mq. per ogni bovide e 15 mq. per ogni struzzo o altri ratiti, con facoltà di accesso a spazi esterni di almeno 250 mq. fino a 3 esemplari, ampliato di 50 mq. per ogni animale in più. È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie;
- d) rettili. Ferma l'applicazione delle normative a tali specie riservate, si precisa che il trasporto di rettili da terrari/terracquari agli spazi di esibizione dovrà necessariamente avvenire in contenitori chiusi, adeguatamente coibentati e riscaldati, all'esterno dei quali gli animali non potranno rimanere per più di 15 minuti.

5. Fatti salvi i divieti e le prescrizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, è fatto comunque obbligo ai circhi attendati sul territorio del Comune di Sanremo con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di:

- assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;
- disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'articolo 6 della Legge 150/1992;
- assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;
- non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore.

6. La struttura che fa domanda di attendamento presso il Comune deve allegare alla domanda:

- a) documentazione che consenta di identificare in modo univoco e non sostituibile il circo, il rappresentante legale ed il gestore/gestori delle attività che vi si svolgono;
- b) elenco completo ed aggiornato indicante le specie ed il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
- c) dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
- d) dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria oppure dichiarazione del nominativo del medico veterinario che assicura l'assistenza veterinaria;
- e) planimetria con data e firma;
- f) piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi.

7. Il Comune di Sanremo subordina l'autorizzazione all'attendamento al rispetto di tutte le prescrizioni di legge e del presente Regolamento volte a tutelare la salute ed il benessere degli animali.

8. L'attendamento di strutture circensi e simili è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla Civica Amministrazione secondo la disciplina prevista dal Regolamento Comunale per l'assegnazione delle aree agli spettacoli viaggianti, circhi e simili, nonché soggetto al rispetto dei criteri individuati dalla Commissione Scientifica CITES di cui all'articolo 4, secondo comma, della Legge 150/1992 e successive modificazioni che dettano regole dettagliate volte a garantire il benessere psico-fisico

delle diverse specie animali, con particolare attenzione alla custodia, agli spazi loro riservati, alle cure veterinarie, all'alimentazione ed alla sicurezza.

Titolo IV – CANI

Art. 19 - Tutela della popolazione canina

1. Il Comune promuove l'applicazione della "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" n° 281/1991 e della Legge Regionale n. 23 del 22 marzo 2000 "Tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo", in particolare relativamente a:

- a) interventi per la tutela, controllo e vigilanza contro il maltrattamento della popolazione canina e per la prevenzione del randagismo, in collaborazione con ASL, associazioni zoofile ed animaliste;
- b) gestione dell'anagrafe canina;
- c) realizzazione, risanamento e funzionamento di strutture pubbliche di ricovero per cani;
- d) divieto dell'utilizzo a scopo sperimentazione;
- e) soppressione in modo eutanasico solo per i casi previsti dal Regolamento di polizia veterinaria n° 320/1954 e per motivi di grave e incurabile malattia o di comprovata pericolosità;
- f) vigilanza sull'osservanza delle leggi e promozione dell'informazione;
- g) interventi per la limitazione della proliferazione dei cani randagi.

Art. 20 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale frequenza potrà essere ridotta in presenza di proprietari in condizioni di handicap documentato.
3. I cani custoditi in box o recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo art. 22.
4. Durante le uscite giornaliere, il proprietario/possessore, dovrà evitare di sottoporre il cane a sforzi eccessivi e prolungati specie se la passeggiata avviene con l'ausilio dei mezzi di locomozione. Al fine di tutelare il cane da sforzi eccessivi e prolungati, non si dovrà forzare l'andatura o costringerlo a correre, impedendo all'animale di espletare le proprie esigenze fisiologiche e comportamentali, inibendo così il suo stato di benessere.
5. Ove sia custodito almeno un cane, è fatto obbligo a chiunque detenga l'animale a qualsiasi titolo, di segnalarne la presenza attraverso appositi cartelli ben visibili e collocati al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.

Art. 21 - Detenzione dei cani

1. I cani di proprietà/possesso che circolano nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, devono essere condotti al guinzaglio o con museruola. I soggetti appartenenti alle razze potenzialmente pericolose o di indole aggressiva devono essere condotti con entrambi i dispositivi.

2. Nelle aree appositamente attrezzate (aree di sgambamento libero) i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e/o detentore. I cani di indole aggressiva vanno comunque condotti con guinzaglio e museruola.

3. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola entro i limiti dei luoghi privati purchè non aperti al pubblico e purchè detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da impedire eventuali aggressioni a soggetti esterni alla proprietà e non consentire agli animali di uscire sul luogo pubblico. L'obbligo del guinzaglio e della museruola viene meno quando trattasi di cani usati e utilizzati per la caccia, quando sono utilizzati dalle Forze dell'ordine o dalle Forze Armate, oltre che per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy.

4. Temporanei esoneri possono essere concessi dall'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione, che dovrà essere esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e/o del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

5. E' vietato l'uso di collari con aculei interni, con dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici.

6. E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 6 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. La lunghezza della catena dovrà in ogni caso sempre permettere al cane di raggiungere il riparo nonché le ciotole dell'acqua e del cibo.

Art. 22 – Caratteristiche dei recinti e ricoveri

1. I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione degli animali e a soddisfare le esigenze psico-fisiche degli stessi.

2. Per i cani custoditi in recinto (senza possibilità di accedere ad un'area di sgambamento aggiuntiva) la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 20; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti, con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 10.

3. Per i cani custoditi in box (con area di sgambamento aggiuntiva) la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 9 per cane (di cui il 30% chiuso o coperto). Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 7.

4. L'altezza e le caratteristiche costruttive del recinto o box devono essere tali da impedire la fuga del cane e garantire la tutela di terzi da eventuali aggressioni. I recinti e i box devono essere valutati in relazione alla tipologia del cane custodito (taglia, attitudine, età, ecc.) e, per cani di grande taglia o di difficile contenimento, devono avere un'altezza di almeno mt. 2 (due) ancorati a terra su un cordolo di cemento e con eventuale recinzione aggiuntiva di almeno cm. 30, inclinata verso l'interno di 45°, per impedire lo scavalco.

5. I box e i recinti devono essere parzialmente ombreggiati, avere un'inclinazione per il drenaggio ed una pavimentazione, almeno in parte, in materiale non assorbibile (es. piastrelle, cemento)

antisdrucchio; non devono esservi ristagni di acqua, le feci e le urine devono essere asportate quotidianamente.

6. I box e i recinti devono essere dotati di cucce da collocare nella parte più coperta e riparata; dovranno essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, adeguate alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentate e con il tetto impermeabilizzato. Dovranno essere rialzate da terra e collocate sotto un'adeguata tettoia idonea a proteggere gli animali dalle intemperie invernali e dalle calure estive.

7. I cani custoditi nei box e nei recinti non dovranno mai essere mantenuti ad una continua esposizione solare, ovvero in ambienti che possono risultare nocivi per la loro salute e devono essere protetti da illuminazione forzata e da eccessivi rumori.

8. Ai proprietari dei cani che non ottemperano alle norme del presente articolo oltre alla contestazione di eventuali illeciti, il Servizio Veterinario dell'ASL, impartirà le prescrizioni di adeguamento disponendo tempi di esecuzione brevi al fine di garantire un rapido raggiungimento delle condizioni di una corretta detenzione finalizzata al benessere degli animali.

Art. 23 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario/detentore, muniti di guinzaglio, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche, comprese le mura, il sottomura, il parco urbano, i giardini ed i parchi pubblici.

2. Nei casi previsti da specifiche disposizioni normative, è fatto obbligo di utilizzare oltre al guinzaglio anche l'apposita museruola.

3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi come le aree giochi per bambini o quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto, in applicazione di specifiche ordinanze sindacali.

4. Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti di circolazione dei cani non sono operanti per gli animali addetti alle persone non vedenti o altri diversamente abili.

Art. 24 - Aree destinate ad attività di sgambamento dei cani

1. Le aree di sgambamento per cani, sono aree verdi di proprietà comunale o comunque in uso a qualsiasi titolo all'Amministrazione comunale, opportunamente recintate e segnalate con apposita cartellonistica riportante la dicitura "Area di sgambamento per cani" ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purchè sotto la vigilanza costante ed attiva dei loro possessori/accompagnatori e nel rispetto delle norme di seguito elencate.

Dette aree sono realizzate al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in ampi spazi riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza delle aree a verde pubblico.

Può usufruire di tali spazi chiunque possenga uno o più cani purchè iscritti all'anagrafe canina.

Il proprietario/conducente del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal cane stesso all'interno delle aree di sgambamento.

Dette aree sono aperte tutti i giorni.

2) Per rendere agibili le aree attrezzate per lo sgambamento cani, l'Amministrazione comunale si fa carico delle seguenti opere:

- a) recinzione dell'area;
- b) installazione di cancelletto pedonale di ingresso ad apertura libera, per consentire l'apertura/chiusura sia dall'interno che dall'esterno;
- c) installazione di eventuale cancello carrabile per permettere l'accesso ai mezzi di servizio, dotato di serratura o catena con lucchetto;
- d) fornitura e posa di cestini per la raccolta di rifiuti e deiezioni canine;
- e) installazione presa d'acqua con rubinetto a pulsante, per abbeveraggio dei cani, se l'area dispone di allacciamento alla rete idrica.

L'Amministrazione si farà inoltre carico dello svuotamento periodico dei cestini, della pulizia dell'area, della sua eventuale disinfestazione e disinfezione, della cura e potatura delle alberature e delle siepi e dello sfalcio dell'erba.

In tutto o in parte gli obblighi sopra elencati potranno essere assunti da associazioni di volontariato tramite convenzione/accordo con il Comune, come di seguito indicato.

3) L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di avvalersi di associazioni cinofile e/o animaliste per la gestione e manutenzione delle aree di sgambamento per cani ovvero per organizzare iniziative di pubblica utilità, che verranno autorizzate di volta in volta dall'Amministrazione comunale.

4) I fruitori delle aree hanno l'obbligo di sottostare alle seguenti disposizioni:

- a) i possessori/accompagnatori possono accedere con il proprio cane all'interno dell'area di sgambamento purchè ciò avvenga sotto il loro costante controllo, soltanto qualora siano in grado di avere la piena, continua e assoluta padronanza sull'animale e dopo aver verificato che nell'area non ci siano cani incompatibili con altri soggetti. In ogni caso dovranno garantire la tutela dell'incolumità pubblica;
- b) è vietato ai possessori/accompagnatori di accedere con cani che abbiano precedentemente aggredito persone o animali o si siano dimostrati aggressivi/pericolosi;
- c) è vietato l'accesso ai cani non identificati mediante microchip all'anagrafe canina o che non abbiano seguito le vaccinazioni prescritte dalla vigente normativa o non abbiano seguito la necessaria profilassi contro la rabbia;
- d) i possessori/accompagnatori dovranno comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere l'animale ove se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità di persone ed animali presenti nell'area;
- e) per motivi di sicurezza, l'accesso all'area in parola è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori ed ai loro cani: il cane non può entrare da solo.
- f) su tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento (da caccia, da difesa, da guardia ecc.). Tale divieto potrà essere temporaneamente ed occasionalmente sospeso dall'Amministrazione comunale per consentire la concessione in uso dell'area ad Associazioni (es. Associazioni cinofile) per attività didattico/educative riguardanti comunque la cultura del benessere animale, la promozione di attività terapeutiche tipo pet therapy o di attività di integrazione uomo-animale, tipo agility dog.
- g) coloro che entrano nell'area di sgambamento per cani devono richiudere immediatamente i cancelli, assicurandosi che sino ben serrati ed evitare sempre che durante il loro accesso i cani presenti possono scappare.
- h) è vietato l'accesso a cani femmina nel periodo del calore;
- i) è vietato somministrare agli animali cibo nella ciotola all'interno dell'area;
- l) l'igiene dell'area è affidata prioritariamente all'educazione dei proprietari/conducenti. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani di:
- essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide;

- raccogliere immediatamente le eventuali deiezioni solide e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area;
- ricoprire le buche scavate dal proprio cane;

5) In tutta l'area inoltre è proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto ed introdurre mezzi motorizzati o biciclette. Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.

6) La funzione di vigilanza circa il corretto utilizzo dell'area di sgambamento è svolta dal Corpo di Polizia Municipale.

Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASL svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Art. 25 – Accesso dei cani guida di persone non vedenti

1. Le persone non vedenti hanno diritto, ai sensi della L. 37/1974 modificata con la L. n. 376/1988, a farsi accompagnare dal proprio cane guida su ogni mezzo di trasporto e ad accedere con esso agli esercizi aperti al pubblico.

2. Sui mezzi di trasporto pubblico non dovrà essere corrisposto per il cane alcun biglietto o soprattassa.

Art. 26 - Accesso negli uffici comunali e negli esercizi pubblici

1. I cani accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 3 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Sanremo, salvo quelli per cui i proprietari e/o gestori segnalino un divieto ai sensi delle norme vigenti.

2. I cani accompagnati dal proprietario e/o detentore hanno libero accesso nei modi regolamentati dal comma 3 del presente articolo a tutti gli uffici con esclusione dei musei, delle pinacoteche e delle gallerie d'arte dell'Amministrazione Comunale.

3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici e negli uffici comunali, dovranno farlo usando il guinzaglio e ove necessario anche apposita museruola o idoneo trasportino, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino danno.

Art. 27 - Obbligo di raccolta delle deiezioni

1. In ogni luogo o area pubblica o di uso pubblico (via, piazze, giardini, marciapiedi, uffici, ecc.) dell'intero territorio comunale, i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di animali, anche diversi dai cani, mentre li conducono, hanno l'obbligo di dotarsi di idoneo strumento e di raccogliere immediatamente gli escrementi solidi prodotti dagli stessi, che potranno essere conferiti nei cassonetti o contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. Gli idonei strumenti di raccolta, devono essere esibiti su richiesta degli incaricati alla vigilanza di cui al successivo art. 46.

2. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, non si applicano ai proprietari e/o detentori di animali impiegati in pubblici servizi o quali accompagnatori delle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili impossibilitati alla raccolta, persone con gravi difficoltà motorie.

Art. 28 procedura per la rinuncia di proprietà dei cani non randagi.

Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso sia impossibilitato a tenere con se l'animale, può chiedere l'autorizzazione a consegnare il cane presso il canile, avvalendosi della facoltà di rinuncia della proprietà, come previsto dall'art. 10 L.R. 23/00 e nel rispetto della seguente procedura:

1) Presentazione della domanda di autorizzazione alla consegna del cane :

il proprietario / detentore del cane presenta la domanda presso il Comune di Sanremo allegando la seguente documentazione :

- Certificato di proprietà del cane/ iscrizione anagrafe canina
- Libretto sanitario del cane
- Foto del cane:
- Dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 resa dal richiedente sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del DPR 445/2000 e dall'art. 495 del Codice Penale in caso di dichiarazioni false o mendaci, nella quale vengono indicate una o più cause che impediscono la detenzione del cane tra quelle elencate al successivo punto 4.

L'accoglimento della domanda è subordinata alla verifica da parte del Comune della disponibilità di posti presso i canili convenzionati.

La dichiarazione sostitutiva concernente le condizioni che determinano la richiesta di rinuncia potrà essere sottoposta a controllo a campione.

Al riguardo si precisa che ogni 10 domande pervenute si provvederà previo sorteggio di una domanda a verificare la veridicità di quanto dichiarato nella stessa.

2) Rilascio dell'autorizzazione

In caso di accoglimento della domanda, il richiedente ritira l'autorizzazione alla rinuncia del cane. Al momento del ritiro, il richiedente deve fornire la seguente documentazione:

- Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo alle spese di mantenimento del cane, solo se dovuto (vd. Punto 5)
- Dichiarazione di rinuncia alla proprietà.

3) Consegna del cane

Il richiedente, munito dell'autorizzazione di cui sopra, può consegnare il cane presso canile convenzionato con il Comune. Nel caso non vi sia disponibilità ad ospitare il cane da parte del canile convenzionato, l'ufficio redige e aggiorna una lista di attesa da utilizzare in base ai criteri di priorità di cui al successivo punto 4.

4) Elenco delle cause di priorità che impediscono la detenzione del cane:

GRADO DI PRIORITA'	Cause che impediscono la detenzione del cane	Documentazione da presentare in caso di controllo a campione della dichiarazione
1	cane di proprietà di persona deceduta senza parenti o eredi	Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado e per ricerca eredi
1	Cane di persona sola, anziana, non più autosufficiente senza parenti	Richiesta/ relazione dei servizi sociali Verifica anagrafica per

		ricerca parenti fino al 2° grado e per ricerca eredi
2	<p>Famiglie indigenti in condizioni oggettive di bisogno che hanno necessità di collocare il cane in canile per le seguenti motivazioni:</p> <p>A) Sfratto esecutivo + impossibilità a reperire alloggio idoneo anche per il cane</p> <p>B) Allergia a pelo di cane di un familiare convivente manifestatasi dopo il possesso del cane</p> <p>C) Importanti motivi di salute di un familiare convivente che possono essere aggravati dalla presenza del cane</p> <p>D) Cane di proprietà di una persona deceduta con parenti indigenti che non se ne vogliono occupare</p> <p>E) Cane di persona anziana, non più autosufficiente con parenti indigenti che non se ne vogliono occupare.</p> <p>F) Cane con aggressività non controllata certificata</p> <p>G) Cane morsicatore</p>	<p>Documentazione specifica a seconda della motivazione:</p> <p>Provvedimento sfratto del Tribunale</p> <p>Verifica anagrafica convivenza. Certificato medico attestante allergia</p> <p>Certificato di morte + verifica anagrafica per parentela fino al 2° grado</p> <p>Richiesta/ relazione servizi sociali + verifica anagrafica per parentela fino al 2° grado</p> <p>Certificato asl servizio veterinario</p> <p>Certificato pronto soccorso Certificato + asl servizio veterinario</p>
3	<p>Famiglie ancorchè NON indigenti che hanno necessità di collocare il cane in canile per le seguenti motivazioni:</p> <p>A. Sfratto esecutivo + impossibilità a reperire alloggio idoneo anche per il cane</p>	<p>Provvedimento sfratto del Tribunale</p>

	<p>B. Allergia a pelo di cane di un familiare convivente manifestatasi dopo il possesso del cane</p> <p>C. Importanti motivi di salute di un familiare convivente che possono essere aggravati dalla presenza del cane</p> <p>D. Cane di proprietà di una persona deceduta con parenti indigenti che non se ne vogliono occupare</p> <p>E. Cane di persona anziana, non più autosufficiente con parenti indigenti che non se ne vogliono occupare.</p> <p>F. Cane con aggressività non controllata certificata</p> <p>G. Cane morsicatore</p>	<p>Verifica anagrafica convivenza. Certificato medico attestante allergia</p> <p>Certificato di morte + verifica anagrafica per parentela fino al 2° grado</p> <p>Richiesta/ relazione servizi sociali + verifica anagrafica per parentela fino al 2° grado</p> <p>Certificato asl servizio veterinario</p> <p>Certificato pronto soccorso Certificato + asl servizio veterinario</p>
4	Altre motivazioni	

5) Contributo al mantenimento delle spese del cane:

il contributo on è dovuto per le rinunce con grado priorità 1 e 2.

Il pagamento del contributo è dovuto nella misura di € 500,00 per le rinunce con grado di priorità 3 e 4.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolo si fa espresso ed integrale rinvio alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia, in particolare alla L. n. 281/91 e alla L.R. 23/00.

Art. 28 bis - ADOZIONE CANI.

Questo Comune intende incentivare l'adozione dei cani randagi ritrovati e catturati sul territorio e ospitati presso le strutture convenzionate e deputate alla custodia e cura degli animali, sia allo scopo sia di garantirne il loro benessere, sia al fine di prevenire il sovraffollamento presso le strutture stesse.

Le modalità e le condizioni per dette adozioni (requisiti dell'affidatario -incentivi- verifiche e controlli- accertamenti e sanzioni) saranno oggetto di apposito regolamento da approvare ad integrazione del vigente regolamento comunale concernente sovvenzioni, contributi,

sussidi ed ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, previo stanziamento in bilancio delle necessarie risorse finanziarie.

Nell'ambito di detto regolamento verranno disciplinate anche le adozioni a distanza.

Titolo V – GATTI

Art. 29 - Tutela e controllo della popolazione felina

1. Il Comune promuove l'applicazione della "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" n° 281/1991 e la Legge Regionale n. 23 del 22 marzo 2000.

2. In particolare per favorire i controlli sulla popolazione felina, la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti:

- a) assicura, d'intesa con l'ASL, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni zoofile ed animaliste locali, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio;
- b) supporta le campagne di sterilizzazione dei gatti in libertà effettuate dal Servizio Veterinario dell'ASL, con successivo reinserimento nel loro habitat originario;
- c) vieta a chiunque di maltrattare o di allontanare dal loro habitat i gatti che vivono in libertà;
- d) consente che la cattura dei gatti in stato di libertà avvenga solo per comprovati motivi sanitari (effettuata con sistemi che non provochino inutili sofferenze) e vieta il loro utilizzo per scopi di sperimentazione;
- e) vigila affinché la soppressione dei gatti in libertà avvenga esclusivamente in modo eutanasico alle condizioni definite dal Regolamento di Polizia veterinaria n. 320/1954 e solo per motivi di grave e incurabile malattia;
- f) punisce i casi di abbandono e di maltrattamento.

3. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in stato di libertà sul territorio, di solito insieme ad altri gatti. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini e dal numero di soggetti che la compongono, che vivono in stato di libertà e frequentano abitualmente un qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia pubblico o privato.

Art. 30 – Gatti di proprietà

1. Al fine di contenere l'incremento della popolazione felina, è necessario che i gatti di proprietà che sono lasciati liberi di girare sul territorio siano sterilizzati a cura e spese del proprietario.

Art. 31 - Cura delle colonie feline da parte dei volontari addetti alle isole feline

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come volontari addetti alle isole feline, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di formazione in collaborazione con l'Azienda Sanitaria locale; a seguito della frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.
2. Ai volontari addetti alle isole feline deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, nelle aree pubbliche consentite. I volontari addetti alle isole feline sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

Art. 32 - Colonie feline presenti nei cantieri

1. Chiunque intenda eseguire opere edili e/o di restauro di carattere pubblico o privato i cui interventi ricadono in zone o aree interessate dalla presenza di colonia felina, dovrà prima dell'inizio dei lavori e previo nulla osta del Servizio Veterinario dell'ASL, prevedere ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati un'ideale collocazione temporanea e/o definitiva per gli animali.
2. Dovrà essere sempre concessa ai referenti di colonia la possibilità di rifornire gli alimenti ai gatti.

Art. 33 - Alimentazione dei gatti

1. Chiunque alimenta gli animali è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e/o privato, utilizzando supporti per la somministrazione del cibo, evitandone la dispersione sul suolo e provvedendo ad una immediata pulizia, senza lasciare sul terreno piatti o contenitori dopo il pasto degli animali. Sul suolo potrà rimanere solo la ciotola per l'acqua, eventuale scorta di cibo potrà essere riparata all'interno delle casette se presenti.

TITOLO VI - CONIGLI DA COMPAGNIA

Art. 34 - Detenzione dei conigli da compagnia

1. I conigli da compagnia non devono essere tenuti in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Se detenuti in gabbia, la stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno dovranno essere sempre riforniti.
2. E' vietata la detenzione permanente dei conigli previsti nel presente titolo in gabbie e deve sempre essere garantito un ragionevole numero di uscite giornaliere dalle proprie gabbie.

Art. 35 - Dimensione e materiale di costruzione delle gabbie

1. Al fine di garantire un minimo di attività motoria, le gabbie per conigli da compagnia devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettergli di stazionare in modo eretto.
2. I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti. Il fondo non deve essere a griglia e deve essere coperto da uno strato di materiale assorbente e atossico.

Titolo VII - VOLATILI

Art. 36 - Detenzione di volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia, nel rispetto della categoria etologica.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

Art. 37 - Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
 - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
2. Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie, né per le manifestazioni ornitologiche con durata non superiore ai dieci giorni.
3. E' vietato mantenere volatili legati al trespolo.
4. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
5. E' vietato lasciare all'aperto durante la stagione invernale specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici, senza adeguata copertura.
6. E' vietato amputare le ali o altri arti, nonché strappare o tagliare le penne salvo che per motivi sanitari, nei quali casi l'intervento deve essere effettuato da un medico veterinario che ne certifichi la motivazione.

Art. 38 - Controllo dei colombi in ambito urbano

1. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi di città, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:
 - a) è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero;
 - b) è ammessa la detenzione in ambito urbano di piccoli gruppi di animali da cortile e volatili (piccioni, uccelli ornamentali, conigli, galline etc.). Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari e il benessere degli animali ed evitando disturbi al vicinato.

Titolo VIII – ANIMALI ACQUATICI

Art. 39 – Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie di branco dovranno essere tenuti possibilmente in un numero non inferiore a 5 esemplari.
2. Deve essere tenuto conto della compatibilità tra le specie, con riferimento particolare ai pesci predatori.

Art. 40– Divieti

1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, nonché dal Regolamento di igiene veterinaria del Comune di Sanremo, è fatto assoluto divieto di:

a) lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui al successivo art. 40;

b) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi bivalvi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;

c) mantenere crostacei vivi sul letto di ghiaccio;

d) cucinare e/o bollire vivi l'ittiofauna e/o i crostacei, che devono essere uccisi immediatamente prima di essere cucinati.

2. E' vietato tenere permanentemente legate le chele ai crostacei. La legatura delle chele è consentita solo nella fase di commercializzazione, al fine di evitare combattimenti ed eventuali mutilazioni.

3. E' fatto obbligo sopprimere i crostacei:

a) prima della cessione al consumatore finale, nel caso di vendita al dettaglio

b) immediatamente prima della cottura, nel caso di esercizi che somministrano alimenti e che conservano i crostacei vivi all'interno di vasche adeguate.

Art. 41 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza tale da impedirne il normale sviluppo, la normale procreazione e il normale benessere in riferimento alle loro abitudini in natura.

2. Non devono essere usati acquari di forma sferica o sferoidale, di vetro o di materiale plastico di piccole dimensioni perché non idonei ad un corretto mantenimento dei pesci.
3. E' vietato tenere pesci all'interno di bottiglie, fioriere o altri vasi decorativi.
4. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, la filtrazione e l'ossigenazione (quest'ultima quando necessaria) dell'acqua, le cui caratteristiche chimico fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate in riferimento al loro habitat naturale.

Titolo IX – ANIMALI ESOTICI

Art. 42 – Modalità di detenzione di animali esotici

1. Oltre agli obblighi di denuncia all'Autorità competente previsti dalle leggi vigenti, è fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura.
2. I proprietari di tali animali devono disporre, se la natura stessa della specie lo richiede, di una vasca d'acqua, di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi, o di poter scavare una tana nella terra.
3. E' fatto divieto di mantenerli in gabbie con fondo in rete.
4. E' vietato detenere costantemente animali esotici e/o selvatici alla catena o, nel caso di uccelli, legati al trespolo.
5. E' vietato tenere rettili senza che sia rispettata un'adeguata illuminazione atta a riprodurre nella maniera più fedele lo spettro luminoso della luce solare.
6. E' vietata la detenzione e il commercio nel territorio comunale di animali esotici velenosi per i quali non siano facilmente reperibili gli indispensabili e specifici sieri antiveneno.

Titolo X – CAVALLI

Art. 43 - Principi distintivi

1. Il cavallo destinato alle corse, all'attività ippica in genere, all'attività di terapia assistita e alla trazione di vetture pubbliche non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere senziente, va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Nell'ambito del territorio comunale, il cavallo ritenuto non più idoneo dal proprietario/detentore per mancata idoneità all'abilitazione al traino così come il cavallo utilizzato per compagnia, per terapia assistita o per attività sportiva, non potrà essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.
3. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli; devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

4. E' fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri.

5. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o cavalle gravide.

6. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

Titolo XI – PET THERAPY

Art. 44 - Terapie assistite con l'impiego di animali

1. Nell'ambito del D.P.C.M. 28/02/2003, il Comune di Sanremo promuove nel suo territorio le attività di cura, di riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali da compagnia, effettuate da persone con competenza specifica che dimostrino di aver partecipato a corsi di formazione idonei allo scopo con rilascio di attestazione finale.

2. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.

3. Ai fini di una corretta attuazione dei programmi di attività e di terapie assistite dagli animali, è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.

4. A tutte le attività dovrà assistere un pet-partner che avrà la responsabilità della salute e dell'integrità degli animali.

5. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che certifichi lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare ai programmi curativi. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.

6. Gli animali impiegati nelle attività di cura sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte di un medico veterinario. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico non possono essere utilizzati per tali attività. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati, escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.

7. Gli animali impiegati per le attività curative devono provenire da canili o gattili pubblici e/o privati gestiti da Onlus, o da maneggi, o essere di proprietà delle persone di cui al precedente comma 1.

8. Chiunque voglia avviare e/o gestire un'attività di pet therapy nel territorio comunale, dovrà accreditarsi presso il Comune di Sanremo, Assessorato alle Politiche Sociali e Servizi alla Persona,

che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà con l'ausilio del Servizio Veterinario dell'ASL sull'applicazione del programma.

Titolo XII - MACELLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 45– Macellazione uso familiare

1. La macellazione di suini per il solo uso privato familiare, può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Sindaco ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 13 del Regio Decreto 3298 / 28 e dalla regolamentazione del Comune, sentito il parere del competente Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASL di Sanremo. L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato idoneo sistema di stordimento dell'animale ai sensi del D.Lgs. n. 333 del 01/09/1998.
2. La macellazione a domicilio dei bovini, ovini, caprini ed equini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.
3. E' fatto divieto di macellare animali nelle "fattorie didattiche" durante la visita del pubblico.

Titolo XIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 – Sanzioni

1. Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato e le sanzioni amministrative già stabilite da altra normativa nazionale o regionale, le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento sono sanzionate in ragione dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ai sensi della L. n. 89 del 24/11/1981 in misura prevista per legge, differenziata in base al criterio di proporzionalità ed in ragione del disvalore sociale riconosciuto alle violazioni.
2. Chiunque trasgredisca alle disposizioni previste dall'art.20 comma 5 e dall'art. 27 comma 2° del presente Regolamento è soggetto al pagamento di una somma da Euro 30,00 a Euro 90,00 a titolo di sanzione amministrativa secondo le modalità stabilite dalla L. 689/81.
3. Chiunque trasgredisca alle prescrizioni previste nel presente Regolamento salvo quanto previsto nei commi 1 – 2 e 4 del presente articolo, è soggetto al pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00 a titolo di sanzione amministrativa secondo le modalità stabilite dalla L. 689/81.
4. Chiunque commette una violazione alle disposizioni previste dagli articoli 9, 10, 11, 12, 15 e 18 del presente Regolamento salvo quanto previsto nel comma 1 del presente articolo, è soggetto al pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 450,00 a titolo di sanzione amministrativa secondo le modalità stabilite dalla L.689/81.

5. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedura disposte dalla normativa vigente, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, dal proprietario come responsabile in solido.
6. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dal Comune ed acquisiti al Bilancio comunale con destinazione finalizzata ad interventi per la tutela degli animali.

Art. 47 – Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, gli Operatori del Servizio Veterinario dell'ASL di Sanremo, la Polizia Provinciale, le Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali, ed il personale di altre associazione in possesso dei requisiti previsti dall'art. 14 – comma 3 – della L.R. n. 27/2000, e dalle Guardie Ambientali Volontarie.

Art. 48 - Inumazione di piccoli animali d'affezione- Cimiteri

1. Si prende atto che l'attuale servizio di ritiro è effettuato da mentre lo smaltimento degli animali deceduti è svolto da Gli oneri conseguenti sono posti a carico dei proprietari, ad eccezione degli animali ricoverati presso le strutture comunali o facenti parte delle colonie feline censite, che vengono compresi nel Contratto di Servizio tra il Comune di Sanremo e la ditta
2. Al fine di consentire a quanti hanno accudito e curato il proprio animale (cani, gatti, uccelli, conigli, pesci e altri piccoli animali da compagnia) nel corso della sua vita di avere la possibilità di mantenere un legame affettivo con l'animale posseduto, il Comune di Sanremo, previo parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario dell'ASL, può autorizzare enti, associazioni o privati a destinare, in ottemperanza alla normativa vigente, appezzamenti di terreno recintati a cimiteri per animali.
3. L'individuazione dei cimiteri per l'inumazione, la cremazione e/o tumulazione, sarà effettuata tenuto conto delle disposizioni stabilite dal Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 nonché dalla regolamentazione comunale.
4. Tali strutture cimiteriali dovranno essere gestite nel rispetto delle norme vigenti.
5. L'inumazione, la cremazione e/o tumulazione dovrà essere consentita per gli animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato rilasciato da un medico-veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

Art. 49 – Deroghe

1. In riferimento alle situazioni esistenti, tutte le disposizioni previste dall'art. 22 “ Caratteristiche dei recinti e ricoveri” dovranno essere realizzate entro il termine di mesi tre dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 50 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.